

**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA**



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Economia
Ufficio Speciale "Centrale Unica di
Committenza per l'Acquisizione di Beni e
Servizi"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.lgs. 118/2011 citato;

VISTA la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale*" ed in particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il D.P. Reg. n. 33 del 21/12/2015, Regolamento di attuazione dell'art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", lo schema di Linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 97/2016 ed in particolare l'art. 17;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 9/2015, è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la "*Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi*" al fine dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del contenimento della spesa e dell'efficientamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;

ATTESO che, con delibera dell'ANAC n. 784 del 20/07/2016, la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana è stata annoverata nell'elenco delle Centrali di Committenza regionali;

DATO ATTO che la Regione Siciliana, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica, procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale

di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 11/07/2018, tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il coordinato raccordo delle attività di verifica e controllo concernenti l'erogazione e l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della Presidenza della Regione e degli Assessorati Regionali;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21/06/22, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO il D.lgs. 1 dicembre 2024, n. 209 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTA la Deliberazione n. 183 del 10 giugno 2025 con cui la Giunta regionale della Regione Siciliana ha approvato il disegno di legge *“Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019, con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e ss.mm.ii., presso l’Assessorato Regionale dell’Economia, l’Ufficio Speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

VISTE le Delibere di Giunta n. 593 del 16/12/2022, n. 474 del 28/11/2023 e n. 245 del 04/07/2024 con le quali, rispettivamente, è stata prevista la proroga dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi per la Regione Siciliana fino al 13/12/2023, fino al 31/12/2024 e fino al 31/12/2027;

VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione siciliana per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 avente per oggetto: *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”*;

VISTO il D.I. d'intesa fra l'Assessore all'Economia e l'Assessore alla Salute n. 25 del 27/03/2024, con cui viene costituita la posizione di comando dell'Avv. Roberta Milazzo, presso l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato all'Economia, a decorrere dal 01/04/2024 e fino al 31/12/2024;

VISTO il D.A. n. 45 del 08/05/2024, con cui l'Assessore all'Economia ha approvato il contratto - stipulato in data 24/04/2024 - dell'Avv. Roberta Milazzo, individuato quale Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale *“Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”*, per il periodo decorrente dal 01/04/2024 al 31/12/2024;

VISTO il D.I. d'intesa fra l'Assessore all'Economia e l'Assessore alla Salute n. 82 del 18/12/2024, con cui viene prorogata la posizione di comando dell'Avv. Roberta Milazzo, presso l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato all'Economia, fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il D.A. n. 85 del 20/12/2024 con cui l'Assessore all'Economia ha approvato il contratto - stipulato dalle parti in pari data - dell'Avv. Roberta Milazzo, Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale *“Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”*, dall'01/01/2025 al 31/12/2026;

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 163 del 10/07/2025, ai cui contenuti per esteso si rimanda, la C.U.C.R.S. ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura, in somministrazione triennale, oltre all'opzione di proroga di dodici mesi e l'opzione di incremento del quinto, di materiale di cancelleria e carta per fotocopie, occorrente ai Dipartimenti della Regione Siciliana, agli Enti di cui all'art.1 della l.r. 10/2000 e alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. trattandosi di forniture con carattere standardizzato, articolata in n. 9 lotti distinti per competenza territoriale, allo scopo di favorire la massima partecipazione agli operatori economici del settore di interesse, come dettagliato nella seguente tabella:

Prospetto degli importi con le eventuali maggiorazioni				
Lotto	Importo complessivo per 3 anni	Importo opzione di proroga 12 mesi	Opzione di incremento del quinto	Valore globale stimato
1 (AG)	1.041.176,00 €	347.058,67 €	277.646,93 €	1.665.881,60 €
2 (CL)	256.705,28 €	85.568,43 €	68.454,74 €	410.728,45 €
3 (CT)	974.766,59 €	324.922,20 €	259.937,76 €	1.559.626,55 €
4 (EN)	177.393,88 €	59.131,29 €	47.305,03 €	283.830,20 €
5 (ME)	397.267,87 €	132.422,62 €	105.938,10 €	635.628,59 €
6 (PA)	7.371.735,36 €	2.457.245,12 €	1.965.796,10 €	11.794.776,58 €
7 (RG)	141.646,53 €	47.215,51 €	37.772,41 €	226.634,45 €
8 (SR)	193.018,76 €	64.339,59 €	51.471,67 €	308.830,02 €
9 (TP)	842.700,15 €	280.900,05 €	224.720,04 €	1.348.320,24 €
TOTALE	11.396.410,42 €	3.798.803,48 €	3.039.042,78 €	18.234.256,68 €

per un importo complessivo triennale a base di gara pari ad € 11.396.410,42 (IVA esclusa) e di € 18.234.256,65 oltre IVA (comprensivo di opzioni);

- nel verbale di seduta pubblica n. 5 del 07/05/2026, ai cui contenuti per esteso si rimanda, il Seggio di gara ha dato atto dell'avvenuto esame delle schede tecniche dei prodotti offerti dagli operatori economici partecipanti e dell'esito positivo dei soccorsi istruttori richiesti ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, nonché della circostanza che nessuna delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti risultava integralmente conforme alle specifiche tecniche richieste dagli atti di gara, atteso che almeno un prodotto presentato da ciascun operatore economico risultava diverso rispetto a quello richiesto ovvero recava caratteristiche dimensionali o quantitative differenti rispetto a quelle indicate nel Disciplinare di gara;
- nel medesimo verbale il Presidente del Seggio di gara, pur prendendo atto delle suddette difformità, che interessavano a fattore comune tutti gli OO.EE. partecipanti, ha ritenuto che le variazioni riscontrate non alterassero, in quella fase, la funzionalità e la destinazione d'uso dei beni oggetto di fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 17.2 del Disciplinare di gara e, pertanto, nel rispetto della *par condicio*, del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'esigenza di garantire la massima partecipazione alla procedura, ha ritenuto di ammettere tutti gli operatori economici alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;
- la predetta valutazione non ha comportato alcuna deroga alla *lex specialis*, né ha precluso alla Stazione appaltante l'esercizio dei poteri di verifica e di autotutela ove, all'esito di successive e più approfondite valutazioni istruttorie, fossero emersi profili di difformità sostanziale tali da incidere sulla funzionalità o sulla destinazione d'uso del bene richiesto;
- con D.D. n. 122 del 26/05/2026, è stato adottato e ritualmente notificato a tutti i partecipanti il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara *de qua*, in applicazione del criterio previsto dall'art. 12 del Disciplinare di gara, che prevede il "*Divieto di partecipazione parziale e limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti*" e che "*nell'ipotesi in cui, all'esito dell'espletamento della procedura, un concorrente risulti primo in graduatoria per il lotto n. 6 (Palermo), questi sarà dichiarato aggiudicatario esclusivamente per il predetto lotto; allo stesso concorrente non saranno assegnati altri lotti anche se quest'ultimo dovesse risultare primo in graduatoria per questi. Nell'ipotesi in cui un concorrente risulti aggiudicatario dei lotti n. 1 n. 3 e n. 9, questi sarà dichiarato aggiudicatario solo per i due lotti di maggior valore. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, con esclusione del lotto n. 6, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 lotti che saranno individuati sulla base del criterio del maggior valore, nel rispetto dei limiti sopra descritti. e dà lettura delle corrette aggiudicazioni*", e segnatamente:

Lotto 1 Agrigento:

ERREBIAN s.p.a.: € 281.934,80, oltre IVA;

Lotto 2 Caltanissetta:

MYO s.p.a.: € 101.073,72, oltre IVA;

Lotto 3 Catania:

ERREBIAN s.p.a.: € 273.824,60, oltre IVA;

Lotto 4 Enna:

MYO s.p.a.: € 75.198,54, oltre IVA;

Lotto 5 Messina:

ERREBIAN s.p.a.: € 113.686,41, oltre IVA;

Lotto 6 Palermo:

ICR s.p.a.: € 1.966.741,62, oltre IVA;

Lotto 7 Ragusa:

A.C.ESSE s.r.l.: € 76.125,02, oltre IVA;

Lotto 8 Siracusa:

A.C.ESSE s.r.l.: € 89.420,29, oltre IVA;

Lotto 9 Trapani:

MYO s.p.a.: € 246.179,83, oltre IVA;

CONSIDERATO che, a seguito dell'aggiudicazione e durante il periodo di *stand still*, la ditta A.C.ESSE S.r.l. ha trasmesso alla C.U.C.R.S., a mezzo pec assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 3255 del 01/06/2026, istanza di annullamento in autotutela del D.D. di aggiudicazione n. 122 del 26/05/2026 e contestuale diffida formale a disporre l'esclusione della società MYO S.p.A. deducendo l'insanabile difformità dell'offerta tecnica presentata da quest'ultima rispetto ai requisiti minimi obbligatori dei prodotti come previsti dagli atti di gara, con particolare riferimento alla cucitrice a pinza modello "ZENITH 595" e al "Timbro datario autoinchiostante a 6 righe", quali profili asseritamente idonei a configurare l'illegittimità dell'offerta presentata e la conseguente esclusione dell'O.E. dalla procedura di gara;

CONSIDERATO che il RUP, a seguito del ricevimento della predetta istanza, ha attivato una preliminare attività istruttoria procedendo alla rinnovata verifica delle schede tecniche e della campionatura prodotta dall'operatore economico MYO S.p.A. (nella quale rientrano sia il timbro datario che la cucitrice a pinza), nonché all'esame dell'integrazione tecnica trasmessa dal predetto operatore, con pec assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 3288 del 03/06/2026, riscontrando, tra l'altro, che la difformità segnalata dalla ditta A.C.ESSE S.r.l. relativa alla cucitrice a pinza offerta modello "ZENITH 595", in sintesi, non altera la funzionalità e la destinazione d'uso del prodotto richiesto; mentre la difformità relativa al "Timbro datario autoinchiostante a 6 righe" previsto dal Capitolato, incide sulla funzionalità e sulla destinazione d'uso del prodotto, atteso che il timbro offerto è risultato non essere quello richiesto dalla *lex specialis*, ma un semplice timbro datario autoinchiostante – che trasferisce quindi solo la data - non personalizzabile e privo della possibilità di aggiungere righe ulteriori a differenza di quanto previsto dagli atti di gara;

PRESO ATTO che:

- la *lex specialis di gara*, e in particolare l'art. 17.2 del Disciplinare di gara, rubricato "Busta B – Offerta economica", prevede che, per ciascun bene elencato nel Modello Offerta Economica, le eventuali variazioni rispetto alle caratteristiche dimensionali e quantitative indicate negli atti di gara siano consentite entro il limite massimo del 10%, fermo restando che la variazione è ammessa esclusivamente ove non alteri la funzionalità, la destinazione d'uso e la qualità complessiva dei beni oggetto della fornitura;
- il medesimo art. 17.2 del Disciplinare stabilisce che le offerte recanti variazioni eccedenti la soglia di tolleranza prevista ovvero difformità tali da incidere sulla funzionalità e sulla destinazione d'uso del bene debbano essere considerate non conformi e, conseguentemente, escluse dalla procedura di gara;
- gli atti di gara, negli allegati al Capitolato relativi all'elenco dei prodotti oggetto della fornitura, richiedevano espressamente, tra gli altri beni, la fornitura di un "Timbro datario autoinchiostante a 6 righe", prodotto funzionalmente destinato a consentire l'apposizione oltre che della data di ulteriori righe di testo personalizzabili, secondo le esigenze delle Amministrazioni beneficiarie;
- in sede di chiarimenti, è stato precisato con la risposta al Chiarimento n. 57 che il predetto timbro "non deve essere personalizzato";

DATO ATTO che, proprio alla luce delle prime risultanze dell'attività istruttoria, con nota prot. C.U.C.R.S. n. 3310 del 04/06/2026, è stato comunicato a MYO S.p.A. l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale annullamento d'ufficio, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, del D.D. n. 122 del 26/05/2026, limitatamente ai lotti n. 2, n. 4 e n. 9 aggiudicati in favore del predetto operatore

economico, nonché alla conseguente esclusione di MYO S.p.A. dalla procedura di gara (atteso che il prodotto figura in tutti i lotti), assegnando alla società interessata il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, memorie scritte e documenti;

VISTA la memoria difensiva trasmessa da MYO S.p.A., assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 3359 dell'08/06/2026, con la quale il predetto operatore economico, nel prendere atto della valutazione favorevole resa in precedenza dal RUP in ordine alla funzionalità della cucitrice a pinza modello “ZENITH 595”, ha formulato osservazioni in merito alla contestata non conformità del “*Timbro datario autoinchiostroante a 6 righe*”, sostenendo la piena legittimità dell'offerta presentata e deducendo, in particolare, che la risposta al Chiarimento n. 57, secondo cui il timbro “*non deve essere personalizzato*”, avrebbe escluso la necessità di offrire un prodotto personalizzabile, che il timbro offerto appartenerrebbe alla medesima famiglia merceologica e assolverebbe alla medesima funzione essenziale d'uso del prodotto richiesto, sicché la questione sollevata avrebbe natura di mero dettaglio interpretativo e non integrerebbe un'ipotesi di inidoneità del bene all'uso pubblico, chiedendo, per l'effetto, l'archiviazione del procedimento di autotutela e la conferma dell'aggiudicazione disposta con D.D. n. 122 del 26/05/2026;

VISTA la relazione conclusiva del suindicato procedimento, prot. C.U.C.R.S. n. 3764 del 29/06/2026, ai cui contenuti per esteso si rinvia, allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il RUP, all'esito dell'istruttoria svolta con il supporto del Seggio di gara, avente ad oggetto la rinnovata verifica della documentazione di gara, dell'esame delle deduzioni formulate dall'operatore economico interessato e della valutazione delle risultanze tecniche acquisite, ha ritenuto:

- non accoglibili le osservazioni rese da MYO S.p.A. in ordine alla conformità del timbro offerto, atteso che la risposta al Chiarimento n. 57, nel precisare che il timbro “*non deve essere personalizzato*”, (e non già che non debba essere personalizzabile) chiarisce che il prodotto non deve essere personalizzato al momento della presentazione dell'offerta, restando ferma la caratteristica funzionale richiesta dagli atti di gara, consistente nella possibilità di personalizzazione testuale sino a sei righe e, dunque strutturalmente personalizzabile, atteso che una diversa interpretazione del predetto chiarimento determinerebbe una portata modificativa della *lex specialis*, non consentita in quanto lesiva dei principi di trasparenza, *par condicio* e parità di trattamento tra gli operatori economici;
- la correttezza di tale lettura confermata dalla circostanza che l'operatore economico autore del quesito cui si riferisce il Chiarimento n. 57 ha ritualmente offerto un timbro datario a sei righe e, quindi, personalizzabile, conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, mentre MYO S.p.A., pur annoverando nel listino prodotto in gara due timbri autoinchiostranti a sei righe, aventi prezzo di listino pari ad € 74,87 ed € 95,93, ha offerto un timbro del prezzo di € 7,03, sensibilmente inferiore e soprattutto funzionalmente differente rispetto a quello richiesto dalla *lex specialis*, proponendo così un prodotto economicamente più conveniente poichè difforme rispetto a quello richiesto e non idoneo a garantire la funzionalità e la destinazione d'uso prescritte dagli atti di gara;
- fondata l'istanza proposta da A.C.ESSE S.r.l. con specifico riferimento alla sola difformità del prodotto “*Timbro datario autoinchiostroante a 6 righe*” offerto da MYO S.p.A., atteso che il timbro proposto, pur appartenendo alla medesima categoria merceologica generale dei timbri datari autoinchiostranti, non corrisponde al bene richiesto dagli atti di gara, in quanto privo della possibilità di aggiungere righe ulteriori e, dunque, non idoneo ad assolvere alla funzione di personalizzazione testuale sino a sei righe richiesta dal Capitolato, configurando una difformità sostanziale incidente sulla funzionalità e sulla destinazione d'uso del prodotto oggetto della fornitura;
- che il prodotto offerto deve soddisfare nella sostanza le specifiche tecniche richieste dalla *lex specialis* di gara e, pertanto, è fondamentale garantire l'idoneità del prodotto (cd. Conformità funzionale) volta a soddisfare le medesime esigenze tecniche e qualitative per cui l'Amministrazione ha originariamente redatto le specifiche (principio consolidato dalla giurisprudenza *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5 giugno 2026, n. 4508);
- che il “*Timbro datario autoinchiostroante a 6 righe*” è un prodotto presente in tutti i nove lotti di gara, pertanto, la non conformità è da assegnare a fattore comune al medesimo prodotto offerto dalla ditta MYO S.p.A. in tutti i lotti, integrando una difformità sostanziale rispetto ai requisiti minimi obbligatori previsti dagli atti di gara, incidendo sulla funzionalità e sulla destinazione d'uso del bene richiesto dall'Amministrazione;

RITENUTO, conseguentemente, che sussistano i presupposti per procedere, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, all'annullamento d'ufficio del D.D. n. 122 del 26/05/2026 limitatamente all'aggiudicazione dei lotti n. 2, n. 4 e n. 9 disposta in favore di MYO S.p.A., nonché alla conseguente esclusione di MYO S.p.A. dalla procedura di gara rispetto agli altri lotti ove detto O.E. si trovava collocato in graduatoria, ed alla rideterminazione dell'aggiudicazione e delle graduatorie dei lotti della procedura *de qua*, mediante scorrimento delle stesse in applicazione dell'art. 12 del Disciplinare di gara, fermo restando quanto già disposto con il D.D. n. 122 del 26/05/2026 per le parti non incise dal presente provvedimento;

ATTESO che in applicazione del predetto art. 12 del Disciplinare di gara a norma del quale “*Al fine di favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo concorrente potranno essere aggiudicati un numero massimo di lotti secondo i principi di seguito enunciati. In particolare nell'ipotesi in cui, all'esito dell'espletamento della procedura, un concorrente risulti primo in graduatoria per il lotto n. 6 (Palermo), questi sarà dichiarato aggiudicatario esclusivamente per il predetto lotto; allo stesso concorrente non saranno assegnati altri lotti anche se quest'ultimo dovesse risultare primo in graduatoria per questi. Nell'ipotesi in cui un concorrente risulti aggiudicatario dei lotti n. 1 n. 3 e n. 9, questi sarà dichiarato aggiudicatario solo per i due lotti di maggior valore. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, con esclusione del lotto n. 6, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 lotti che saranno individuati sulla base del criterio del maggior valore, nel rispetto dei limiti sopra descritti. Nell'ipotesi in cui, a conclusione della procedura, un concorrente già aggiudicatario (secondo le modalità sopra citate), risulti l'unico ammesso ad altro lotto, si aggiudicherà anche il lotto de quo. Nei lotti per i quali non si possa procedere all'aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo in graduatoria perché questi è risultato aggiudicatario anche di altri lotti di maggior valore, si procederà allo scorrimento della graduatoria del lotto, dichiarandosi aggiudicatario l'ulteriore graduato*” ed in conseguenza dell'esclusione della ditta MYO S.p.A. per le motivazioni ampiamente rassegnate, vanno conseguentemente rideterminate le graduatorie e gli aggiudicatari dei singoli lotti e, segnatamente:

Lotto 1 Agrigento:

1. ERREBIAN S.p.A. – € 281.934,80, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 454.413,44, oltre IVA;
3. A.C.ESSE S.r.l. – € 460.681,12, oltre IVA;
4. GBR Rossetto S.p.A. – € 513.925,49, oltre IVA.

Lotto 2 Caltanissetta:

1. Partenufficio S.r.l. – € 117.679,33, oltre IVA;
2. A.C.ESSE S.r.l. – € 119.618,41, oltre IVA;
3. GBR Rossetto S.p.A. – € 132.901,95, oltre IVA.

Lotto 3 Catania:

1. ERREBIAN S.p.A. – € 273.824,60, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 417.725,88, oltre IVA.

Lotto 4 Enna:

1. A.C.ESSE S.r.l. – € 80.910,96, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 82.829,12, oltre IVA.

Lotto 5 Messina:

1. ERREBIAN S.p.A. – € 113.686,41, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 181.113,92, oltre IVA;
3. A.C.ESSE S.r.l. – € 184.696,00, oltre IVA;
4. GBR Rossetto S.p.A. – € 206.291,61, oltre IVA.

Lotto 6 Palermo:

1. ICR S.p.A. – € 1.966.741,62, oltre IVA;
2. A.C.ESSE S.r.l. – € 3.322.335,84, oltre IVA;
3. Partenufficio S.r.l. – € 3.622.323,89, oltre IVA;
4. GBR Rossetto S.p.A. – € 3.967.093,97, oltre IVA.

Lotto 7 Ragusa

1. Partenufficio S.r.l. – € 76.149,10, oltre IVA;
2. GBR Rossetto S.p.A. – € 92.986,12, oltre IVA.

Lotto 8 Siracusa:

1. A.C.E SSE S.r.l. – € 89.420,29, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 90.769,65, oltre IVA;
3. GBR Rossetto S.p.A. – € 114.754,83, oltre IVA.

Lotto 9 Trapani:

1. A.C.E SSE S.r.l. – € 308.748,36, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 314.441,78, oltre IVA;
3. GBR Rossetto S.p.A. – € 337.424,59, oltre IVA.

CONSIDERATO che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina l'intera materia trattata, deve dichiararsi immediatamente esecutivo onde consentire ai Dipartimenti beneficiari di porre in essere gli incombeni di competenza prodromici alla sottoscrizione del contratto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Art. 1) annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, l'aggiudicazione dei lotti n. 2, n. 4 e n. 9 disposta in favore di MYO S.p.A con D.D. n. 122 del 26/05/2026 attesa la non conformità funzionale del prodotto "*Timbro datario autoinchiostante a 6 righe*", risultato un "*semplice*" timbro datario non personalizzabile e privo delle sei righe richieste e, pertanto, non idoneo a agrantire la funzionalità prevista dalla *lex specialis* di gara;

Art. 2) disporre, per l'effetto dell'annullamento d'ufficio di cui al precedente art. 1, l'esclusione di MYO S.p.A. dalla procedura di gara per non conformità sostanziale dell'offerta rispetto ai requisiti minimi obbligatori in termini di funzionalità previsti dalla *lex specialis*, con specifico riferimento al prodotto "*Timbro datario autoinchiostante a 6 righe*", per le ragioni dettagliatamente esposte nella relazione conclusiva del RUP allegata al presente provvedimento;

Art. 3) approvare, per effetto dell'esclusione di MYO S.p.A. dalla procedura di gara e tenuto conto delle esclusioni già disposte nel corso della procedura, le graduatorie definitive rideterminate, con individuazione dei relativi aggiudicatari in applicazione dell'art. 12 del Disciplinare di gara e segnatamente:

Lotto 1 Agrigento:

1. ERREBIAN S.p.A. – € 281.934,80, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 454.413,44, oltre IVA;
3. A.C.E SSE S.r.l. – € 460.681,12, oltre IVA;
4. GBR Rossetto S.p.A. – € 513.925,49, oltre IVA.

Lotto 2 Caltanissetta:

1. Partenufficio S.r.l. – € 117.679,33, oltre IVA;
2. A.C.E SSE S.r.l. – € 119.618,41, oltre IVA;
3. GBR Rossetto S.p.A. – € 132.901,95, oltre IVA.

Lotto 3 Catania:

1. ERREBIAN S.p.A. – € 273.824,60, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 417.725,88, oltre IVA.

Lotto 4 Enna:

1. A.C.E SSE S.r.l. – € 80.910,96, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 82.829,12, oltre IVA.

Lotto 5 Messina:

1. ERREBIAN S.p.A. – € 113.686,41, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 181.113,92, oltre IVA;
3. A.C.ESSE S.r.l. – € 184.696,00, oltre IVA;
4. GBR Rossetto S.p.A. – € 206.291,61, oltre IVA.

Lotto 6 Palermo:

1. ICR S.p.A. – € 1.966.741,62, oltre IVA;
2. A.C.ESSE S.r.l. – € 3.322.335,84, oltre IVA;
3. Partenufficio S.r.l. – € 3.622.323,89, oltre IVA;
4. GBR Rossetto S.p.A. – € 3.967.093,97, oltre IVA.

Lotto 7 Ragusa

1. Partenufficio S.r.l. – € 76.149,10, oltre IVA;
2. GBR Rossetto S.p.A. – € 92.986,12, oltre IVA.

Lotto 8 Siracusa:

1. A.C.ESSE S.r.l. – € 89.420,29, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 90.769,65, oltre IVA;
3. GBR Rossetto S.p.A. – € 114.754,83, oltre IVA.

Lotto 9 Trapani:

1. A.C.ESSE S.r.l. – € 308.748,36, oltre IVA;
2. Partenufficio S.r.l. – € 314.441,78, oltre IVA;
3. GBR Rossetto S.p.A. – € 337.424,59, oltre IVA.

Art. 4) dare atto, pertanto, che, per effetto dell'esclusione di MYO S.p.A. e in applicazione dell'art. 12 del Disciplinare di gara, i nove lotti di gara sono così rideterminati e/o confermati ai seguenti OO.EE. e, fatti salvi i controlli di legge già attivati nei confronti della ditta Partenufficio S.r.l.:

Lotto 1 Agrigento: ERREBIAN S.p.A. - € 281.934,80, oltre IVA;

Lotto 2 Caltanissetta: Partenufficio S.r.l. - € 117.679,33, oltre IVA;

Lotto 3 Catania: ERREBIAN S.p.A. - € 273.824,60, oltre IVA;

Lotto 4 Enna: A.C.ESSE S.r.l. - € 80.910,96, oltre IVA;

Lotto 5 Messina: ERREBIAN S.p.A. - € 113.686,41, oltre IVA;

Lotto 6 Palermo: ICR S.p.A. - € 1.966.741,62, oltre IVA;

Lotto 7 Ragusa: Partenufficio S.r.l. - € 76.149,10, oltre IVA;

Lotto 8 Siracusa: A.C.ESSE S.r.l. - € 89.420,29, oltre IVA;

Lotto 9 Trapani: A.C.ESSE S.r.l. - € 308.748,36, oltre IVA;

Art. 5) confermare, per quanto non modificato dal presente decreto, gli atti di gara e le determinazioni già adottate con il D.D. n. 122 del 26/05/2026;

Art. 6) dare atto che le convenzioni saranno stipulate dalla C.U.C.R.S. nelle forme e nei termini previsti dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 20 del Disciplinare di gara e che, successivamente alla stipula delle convenzioni, le Amministrazioni beneficiarie procederanno alla sottoscrizione dei relativi contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Disciplinare di gara;

Art. 7) dare atto che la spesa complessiva scaturente dalla presente rideterminazione dell'aggiudicazione troverà copertura nei bilanci di competenza dei rispettivi Dipartimenti della Regione Siciliana beneficiari della fornitura;

Art. 8) disporre che il presente provvedimento sia comunicato, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 e

ss.mm.ii., agli operatori economici interessati e trasmesso ai Dipartimenti della Regione Siciliana beneficiari della fornitura per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza;

Art. 9) disporre che l'avviso relativo alla presente rideterminazione dell'aggiudicazione sia pubblicato nell'area dedicata del sito dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza e che copia del presente decreto sia pubblicata, altresì, ai sensi della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" dell'Assessorato regionale dell'Economia;

Art. 10) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai fini della tempestiva adozione degli adempimenti conseguenziali e dell'ordinato prosieguo della procedura.

Il presente decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L. n. 190/2012, del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. n. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Martina Paolillo

Martina Paolillo

Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo



ROBERTA
MILAZZO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
30.06.2026
13:28:22
GMT+01:00